NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E DI POTENZIAMENTO DEI MEZZI DELLE FORZE ARMATE

Art. 1

Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate e' attribuito con la medesima decorrenza prevista per il personale delle Forze di polizia dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi: Sergente..... V

Sergente con + 4 anni di servizio..... VI

Sergente maggiore - 2› Capo..... VI

Maresciallo ordinario - Capo 3a classe....._ Maresciallo 3a classe....._ VI

Maresciallo Capo - Capo 2a classe....._ Maresciallo 2a classe....._ VI-bis

Maresciallo maggiore - Capo 1a classe....._ Maresciallo 1a classe....._ VII

Maresciallo maggiore "A"....._ Capo 1a classe "scelto" _ VII Maresciallo 1a classe "scelto"....._

Versione in vigore dal 2 febbraio 1992, non più in vigore dal 2 aprile 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate
Estremi	Decreto-legge 31 gennaio 1992, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-trattamento-economico-e-di-potenziamento-dei/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it